



COMUNE DI STIENTA

Provincia di Rovigo

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA PIANTUMAZIONE

DELLE ESSENZE ARBOREE ED ARBUSTIVE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PIANTUMAZIONE DELLE ESSENZE ARBOREE ED ARBUSTIVE

Art. 1 – Principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina la piantumazione e la conservazione delle essenze arboree ed arbustive, sia da ornamento e ricostruzione ambientale sia da reddito, sull'intero territorio comunale.

Art. 2 – Distanze delle piantagioni

1. Le distanze minime da osservare per piantagioni presso il confine del fondo sono quelle stabilite dall'art. 892 del codice civile, fatta eccezione per:
 - le piantagioni di pioppi in coltivazione da reddito (*Populus alba*, varietà *Canadensis* e suoi cloni), di pioppi in filari e pioppi sparsi all'esterno delle corti, pertinenti le abitazioni, devono osservare la distanza minima dal confine di ml. 8.00.

Art. 3 – Siepi vive

1. Le siepi vive dovranno rispettare una distanza minima dal confine non inferiore a cm. 50 a condizione che esse siano mantenute entro l'altezza massima di ml. 2,50 e siano costituite da essenze non spinose.
2. Le siepi vive prospicienti le vie pubbliche non potranno superare l'altezza massima di ml. 1.00.
3. All'esterno dei centri abitati, le distanze e le altezze delle siepi vive prospicienti le pubbliche vie sono quelle stabilite dal Codice della strada.

Art. 4 – Essenze arboree

1. Nelle piantagioni in aree esterne ai centri abitati, perimetrati ai sensi dell'art. 4 del codice della strada, e nei parchi pubblici, saranno di norma preferite essenze autoctone e comunque le essenze esotiche non potranno superare il 25% di quelle autoctone.
2. Nei giardini privati pertinenti le abitazioni, all'interno dei centri abitati, sono ammesse essenze esotiche.
3. Nelle aree vincolate ai sensi della legge n. 431/1985 o comunque soggette a qualsiasi altro vincolo di tutela ambientale, sono ammesse esclusivamente piantagioni di essenze autoctone.

Art. 5 – Cura e manutenzione delle piantagioni

1. I proprietari e i possessori dei fondi sono tenuti a conservare e mantenere le alberature, siepi ed ogni altra piantagione in uno stato decoroso ed in particolare dovranno provvedere alle periodiche potature, cura delle piante ammalate e aggredite da parassiti animali e vegetali, utilizzando prodotti fitosanitari consentiti e comunque non nocivi per l'ambiente circostante; dovranno abbattere le piante irrimediabilmente compromesse che possono costituire agenti di diffusione di infestazioni fitologiche.
2. Le siepi dovranno essere opportunamente regimate e mantenute entro i limiti di ingombro consentiti ed inoltre mantenute in buono stato vegetativo.

Art. 6 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui è divenuta esecutiva la delibera di approvazione dello stesso.
